



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA

REGOLAMENTO DIDATTICO

CORSO DI STUDIO IN IGIENE DENTALE

CLASSE: LSNT/3

COORTE 2022/2023

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Torino il Corso di Studio in Igiene Dentale della classe LSNT/3. Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche di cui al D.M. 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*).
2. Il Corso di Studio (di seguito indicato come CdS) in Igiene Dentale ha come Dipartimenti di riferimento il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e afferisce alla Scuola di Medicina.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio, di seguito indicato con CCdS.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del CdS per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CdS, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma fornite dall'Università degli Studi di Torino e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria sede del CdS, secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa Regione-Università. Le attività didattiche teoriche, di laboratorio e di tirocinio si svolgono presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche afferente alla Scuola di Medicina, e le sedi del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) individuate secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa Regione-Università.

ARTICOLO 2

Organizzazione del Corso di Studio

Consiglio di Corso di Studio

A. Composizione e convocazione

- Il CCdS è composto da tutti i Docenti titolari di didattica ufficiale e dai rappresentanti degli Studenti. La rappresentanza degli Studenti è eletta secondo le norme dello Statuto di Ateneo tra tutti gli studenti iscritti al CdS. L'elenco completo dei membri del CCdS viene comunicato a cura del Presidente del CdS, al Consiglio di Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico e potrà essere modificato nel corso dell'anno stesso in caso di modifica dei compiti didattici disposti dal Dipartimento capofila in accordo con la Scuola di Medicina.
- Il CCdS è convocato e presieduto dal Presidente del CdS. La convocazione avviene attraverso comunicazione scritta, ovvero via telefax (come previsto dalla legge 412 del 13.12.1991) o tramite posta elettronica. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di convocazione eccezionale e urgente la comunicazione dovrà pervenire ai membri in tempo utile per la partecipazione alla seduta. Ogni convocazione deve indicare data, ora e sede

dell'assemblea, nonché le voci dell'ordine del giorno; eventuali documenti esplicativi potranno essere inviati dopo la convocazione purchè pervengano prima della riunione. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno dal Presidente, o su iniziativa di almeno un decimo dei membri del CCdS.

- La partecipazione alle sedute è un dovere di ufficio. La regolamentazione della validità delle sedute è contenuta nell'Art. 82 dello Statuto di Ateneo. I partecipanti alle sedute del CCdS attestano la propria presenza secondo quanto stabilito dal regolamento della Scuola di Medicina e/o del Dipartimento di riferimento.
- Si può prevedere un CCdS per via telematica per la trattazione di questioni urgenti e motivate. La riunione per via telematica è valida se è documentata la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto. Il sistema informatico deve garantire il libero esercizio del diritto da parte del componente e la verifica della corrispondenza tra il partecipante e l'avente diritto.

B. Competenze

Il CCdS delibera in merito a:

- Programmazione didattica. Il CCdS, avvalendosi dell'apporto consultivo della Commissione Monitoraggio e Riesame, stabilisce il Piano di Studi definendo denominazione e numero degli Insegnamenti e dei Settori Scientifico Disciplinari che concorrono all'insegnamento, attribuendovi i relativi Crediti Formativi Universitari (CFU). Le proposte di modifica alla programmazione didattica devono essere approvate dal CCdS entro i termini stabiliti annualmente dalla Scuola di Medicina.

- Calendario didattico. Il CCdS stabilisce, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Ordinamento per i vari tipi di attività didattica e di quanto stabilito dalla Scuola di Medicina, il calendario didattico. Il CCdS definisce le date di inizio e conclusione dei semestri, i periodi di interruzione delle attività didattiche ufficialmente svolte (formali e interattive, comprese le attività di apprendimento in ambito clinico - professionale o tirocinio), i tempi che gli studenti debbono dedicare alla frequenza delle attività didattiche e i tempi da riservare allo studio autonomo, le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame, le Commissioni degli esami di profitto, le date e la composizione della Commissione della prova finale.

- Piani carriera dello studente. Il CCdS, avvalendosi dell'apporto della Commissione Monitoraggio e Riesame, delibera i piani carriera individuali e il congelamento della carriera accademica degli studenti. Delibera inoltre in merito alle richieste di convalida esami e frequenze relative agli insegnamenti sostenuti nell'ambito di altri Corsi di Studi; sull'equipollenza e quindi sulla riconoscibilità dei titoli di studio conseguiti sia in Italia sia all'estero; sulle pratiche degli studenti e sul pregresso di questi nell'iter curriculare, esclusivamente nei casi nei quali manchino specifiche norme regolamentari prestabilite e applicabili d'ufficio dalla Segreteria Studenti.

Il CCdS ha inoltre le seguenti funzioni:

- delibera per il successivo anno accademico, di norma all'inizio di ogni anno accademico, le nomine dei responsabili degli insegnamenti e dei cultori della materia;
- approva, di norma all'inizio di ogni anno accademico, il calendario degli esami proposti dai Docenti titolari per i singoli insegnamenti nelle quattro sessioni dell'anno accademico entrante, in ottemperanza alle norme regolamentari più oltre riportate;
- nomina i tutor professionali e individua le sedi di tirocinio; delibera l'attività di tutorato professionale (secondo quanto previsto dal D.I. 19 febbraio 2009) e di tutorato di guida, sostegno e orientamento degli studenti durante il percorso formativo;

- delibera ed esprime pareri su tutti gli argomenti previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento della Scuola di Medicina e/o di Dipartimento.

Presidente del Corso di Studio

. Il Presidente del CdS in Igiene Dentale nominato secondo la normativa prevista dal Regolamento di Ateneo sui rapporti fra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studi, convoca e presiede il CdS, sovrintende alle attività del CdS e lo rappresenta in tutte le attività per le quali non si provveda diversamente con delibera del CdS.

. Il Presidente dura in carica tre anni accademici, ed è rieleggibile secondo le norme contenute nell'Art. 81 dello Statuto di Ateneo.

. Il Presidente può nominare tra i professori di ruolo un Vice-Presidente che, in caso di necessità, lo sostituisce in tutte le funzioni e, fra tutti i docenti, un Segretario che ha il compito di redigere il verbale delle sedute del CdS.

Oltre all'incombenza di presiedere le adunanze del CdS e di essere il rappresentante ufficiale del CdS in seno all'Ateneo e in ogni altra sede ove si verificano eventi connessi con il funzionamento del Corso di Studi, il Presidente è investito delle seguenti funzioni:

- prepara e sottopone al CdS, quando necessario, le pratiche relative alle competenze proprie dell'assemblea e che richiedono da questa una ratifica formale;
- cura l'attuazione di quanto deliberato dal CdS;
- garantisce la realizzazione armonica e unitaria dei piani didattici del CdS concorrendo, quando necessario, alla composizione di eventuali differenze di proposta o di posizione;
- cura la pubblicazione, su mandato del CdS: del calendario accademico; delle variazioni del piano di studi rispetto al precedente anno accademico; dei programmi d'insegnamento e dei programmi d'esame degli insegnamenti con i relativi Crediti Formativi Universitari (CFU); dell'elenco delle attività a scelta dello studente approvate; dell'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti; degli orari di tutte le attività didattiche e delle loro sedi; delle date degli appelli d'esame e ogni altra informazione sulla didattica utile agli studenti e ai docenti;
- cura la trasmissione di tutti gli atti al Consiglio di Dipartimento di riferimento ed alla Scuola di Medicina per i controlli e i provvedimenti di sua competenza;
- cura la gestione delle risorse ai fini delle attività formative e di ricerca nell'ambito della programmazione del CdS;
- vigila sull'osservanza dei compiti istituzionali connessi alla didattica da parte sia del corpo docente che degli studenti.

Coordinatore del Corso di Studio

● Il Coordinatore del CdS è nominato, su proposta del Presidente, dal CCdS, con incarico triennale riconfermabile, tra i docenti appartenenti allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Studi, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (D.I. 19.02.2009); è previsto un impegno orario a tempo pieno o a tempo parziale.

● Il Coordinatore è responsabile, sotto la supervisione del Presidente, della attuazione del progetto didattico proposto dal CdS e approvato dal Dipartimento e dalla Scuola di Medicina; coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico.

● Il Coordinatore è membro della Commissione Monitoraggio e Riesame.

Il Coordinatore del Corso esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- organizza e gestisce le attività formative relative al settore scientifico disciplinare specifico, le attività formative pratiche e di tirocinio clinico, le attività didattiche ad esso correlate nonché la loro integrazione con tutte le altre attività formative, in coerenza con la programmazione didattica definita dal CdS;
- individua e propone al CdS sia le sedi di tirocinio sia i tutori professionali e ne supervisiona l'attività didattica loro assegnata;
- coordina l'attività formativa pratica e di tirocinio, soprintende alla realizzazione dell'intero percorso formativo e presiede alla commissione per la valutazione certificativa del tirocinio;
- realizza e propone al CdS, per quanto di sua competenza, in materia di orientamento degli studenti;
- vigila sull'osservanza dei compiti istituzionali connessi all'attività didattica di tirocinio.

Responsabili di Insegnamento

All'interno di ogni insegnamento composto da due o più moduli è individuato un responsabile con le seguenti funzioni:

- È responsabile nei confronti del CdS della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per l'insegnamento stesso;
- Coordina la preparazione delle prove d'esame;
- Presiede, di norma, la Commissione di esame dell'insegnamento da lui coordinato.

Tutori Professionali

Per l'apprendimento in ambito clinico-professionale sono previsti tutori professionali nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro ogni 15 studenti.

I tutori professionali appartengono allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il CdS e sono nominati con incarichi annuali dal CCdS, su proposta del Coordinatore, scelti di norma tra i docenti e i professionisti che operano presso le strutture sanitarie in cui si svolge l'attività formativa di apprendimento in ambito clinico professionale.

I tutori professionali:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- concorrono, e sono responsabili per la sede di appartenenza, alla valutazione formativa di ciascun periodo di tirocinio;
- contribuiscono alla valutazione certificativa (esame di tirocinio) effettuata al termine di ciascun anno di corso;
- partecipano, su indicazione del Coordinatore del CdS, alle riunioni e ai gruppi di lavoro inerenti la progettazione della didattica tutoriale;
- frequentano corsi di formazione tutoriale proposti, e su indicazione, del Coordinatore del CdS.

I tutori professionali possono essere utilizzati a tempo parziale o a tempo pieno per la funzione tutoriale.

ARTICOLO 3

Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n.42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post base nonché degli specifici codici deontologici.

Nell'ambito della professione sanitaria dell'igienista dentale, i laureati sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali. I laureati in igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria.

I Laureati in Igiene Dentale dovranno:

- possedere una buona conoscenza nelle discipline di base, come l'anatomia, la biologia, la fisiologia e l'istologia, con lo scopo di essere in grado di affrontare in modo scientifico i processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento;
- possedere le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari di tipo medico-odontoiatrico che consentono di operare nei diversi ambiti lavorativi, sia di tipo analitico che per la produzione di beni e di servizi;
- conoscere le normative europee che regolano la professione di Igienista Dentale;
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- essere in grado di stendere rapporti tecnico-scientifici;
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

I laureati in Igiene Dentale svolgeranno ruoli tecnici o professionali definiti in diversi ambiti di applicazione delle professioni sanitarie, quali ad esempio gli ambiti tecnico assistenziali, nonché nell'ambito odontoiatrico.

Il curriculum di studio prevede, una formazione teorica di base molto approfondita, un percorso di tirocinio clinico di 60 CFU svolto presso gli ambulatori odontoiatrici della struttura ospedaliera sede del CdS sotto la supervisione e la guida di tutori professionali incaricati dal CCdS, e una estesa pratica di laboratorio in ambito odontoiatrico e preventodontico. Durante il percorso di tirocinio lo

studente svolgerà un'attività sperimentale o compilativa su un argomento specifico che sarà oggetto della relazione presentata per la prova finale.

Le attività formative sono realizzate mediante insegnamenti che possono corrispondere a moduli diversi o a tipologie di attività diverse (lezioni in aula, in laboratorio, esercitazioni, seminari). Inoltre, sono previsti possibili corsi monografici, stage e tirocini.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

I laureati in igiene dentale devono acquisire conoscenze di livello post-secondario nell'ambito di discipline biomediche di base e di discipline cliniche, di abilità manuali e di tecniche operative, funzionali all'esercizio della professione di Igienista Dentale.

In particolare il laureato in Igiene Dentale deve:

- possedere le conoscenze dei fondamenti della morfologia, della fisiologia e della patologia umana, integrando lo studio fisiopatologico e patologico con la metodologia clinica e le procedure terapeutiche previste dal profilo professionale;
- conoscere i principali quadri morbosi e le procedure terapeutiche, mediche e chirurgiche complementari alla professione di Igienista Dentale, nonché le nozioni di base della cura e dell'assistenza secondo i principi psico-pedagogici, della sociologia e dell'etica sanitaria;
- comprendere gli effetti della terapia farmacologica di patologie sistemiche sulla salute orale e le eventuali implicazioni sulle procedure terapeutiche previste dal profilo professionale;
- conoscere gli aspetti demografici, la prevenzione ed il trattamento delle malattie orali e dentali, in età evolutiva, adulta e geriatrica, anche nel paziente medicalmente compromesso o portatore di handicap psico-fisico, con specifico approfondimento per le patologie/procedure preventive e terapeutiche di pertinenza dell'attività clinica dell'Igienista Dentale (carie, malattia parodontale, educazione alla salute, compilazione della cartella clinica e rilevazione degli indici clinico-epidemiologici, ablazione del tartaro, levigatura delle radici, applicazione di vari mezzi profilattici, istruzione di igiene orale, motivazione del paziente, counseling alimentare e anti-tabagico, utilizzo delle nuove tecnologie in relazione alle proprie competenze).

Le conoscenze sopraelencate sono acquisite mediante le attività di base e caratterizzanti. La modalità didattica prevede lezioni frontali, laboratori, esercitazioni e tirocini clinici. Le modalità di verifica sono il colloquio orale, l'elaborato scritto, che ha come presupposto il possesso e l'applicazione del rigore logico, e, per le discipline che lo richiedono, la prova pratica su simulatore. I laureati devono altresì sapere utilizzare il linguaggio specifico proprio delle Scienze dell'Igiene Dentale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

I laureati in Igiene Dentale devono essere in grado di organizzare in autonomia le conoscenze e le tecniche operative apprese per l'esercizio della professione di Igienista Dentale. A tal fine, i laureati devono essere in grado di applicare in maniera corretta ed organizzata le conoscenze e le tecniche operative apprese per l'esercizio della professione di Igienista Dentale, sfruttando sia la capacità di comprensione conseguita dallo studio individuale sia le conoscenze professionalizzanti derivanti dall'attività di tirocinio.

In particolare i laureati devono:

- sapere riconoscere gli aspetti morfologici-funzionali tipici della salute odontostomatologica e segnalare i quadri che differiscono da essi;
- essere in grado di riconoscere i segni vitali e di praticare manovre di primo soccorso nell'ambiente lavorativo;
- essere in grado di praticare la gamma completa delle procedure operative proprie del profilo professionale, su indicazione dell'odontoiatra e nel contesto del trattamento olistico del paziente;
- sapere interagire con altri soggetti nella pianificazione di interventi volti alla prevenzione delle malattie orali nella comunità derivanti dalla conoscenza dei principi e della pratica dell'odontoiatria di comunità;
- essere in grado di prevenire le infezioni crociate nell'esercizio della professione;
- conoscere ed applicare tecniche di counseling anti-tabagico, tecniche di motivazione all'igiene orale, corretti stili di vita, sana alimentazione e controlli periodici;
- sapere interagire con le figure del team odontoiatrico.

Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze nell'ambito delle attività caratterizzanti includono: attività di laboratorio e di tirocinio clinico sul paziente, lettura critica di testi e articoli scientifici. Gli strumenti di verifica sono rappresentati da valutazioni periodiche pratiche e da esami di profitto volti a verificare l'abilità manuale e tecnico-operativa.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Il laureato in Igiene Dentale:

- deve essere in grado di gestire autonomamente la terapia non chirurgica della malattia parodontale e la prevenzione della carie, su indicazione dell'odontoiatra o del medico abilitato alla professione di odontoiatra;
- deve essere in grado di valutare l'efficacia del piano di trattamento, degli interventi compiuti e dei risultati conseguiti;
- deve essere in grado di riconoscere i propri limiti nell'assistere il paziente e riconoscere l'esigenza di indirizzare il paziente ad altre competenze per terapie odontoiatrico-riabilitative o mediche.

Lo studente è indirizzato all'autonomia di giudizio mediante letture di articoli scientifici e letture dedicate ad uno specifico tema.

Abilità comunicative (communication skills)

I laureati in Igiene Dentale devono possedere:

- la capacità di informare il paziente sulle manovre terapeutiche e ottenere il consenso informato;
- la capacità di agire sulla compliance del paziente, aumentandone la motivazione;
- la capacità di trasmettere con chiarezza e rigore metodologico, anche con l'ausilio di nuove tecnologie, l'importanza della prevenzione odontostomatologica, degli stili di vita corretti e della valenza della figura professionale dell'Igienista Dentale;
- la conoscenza della lingua inglese di livello post-secondario, utile anche per la lettura e la comprensione di testi e riviste scientifiche;

- la capacità di collaborazione con altre figure sanitarie, approfondendo la conoscenza delle competenze e delle dinamiche che caratterizzano il lavoro degli altri operatori sanitari.

Le abilità comunicative sono sviluppate e verificate nell'ambito degli insegnamenti frontali, durante attività seminariali, durante il tirocinio clinico e in occasione della presentazione dell'elaborato di tesi, che avverrà attraverso strumenti multimediali.

Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati in Igiene Dentale devono:

- possedere capacità di aggiornamento delle conoscenze teoriche acquisite attraverso la consultazione e l'analisi delle pubblicazioni scientifiche proprie delle Scienze dell'Igiene Dentale.
- raggiungere conoscenze e possedere competenze metodologiche sufficienti a far sì che possano proseguire il loro percorso professionale, di studio e di crescita culturale (Laurea Magistrale, Master Universitari, Corsi di Perfezionamento).
- essere in grado di interpretare correttamente la legislazione concernente l'esercizio della professione di Igienista Dentale del paese dell'Unione Europea nel rispetto delle normativa medico-legale ed etica propria del paese in cui esercitano.

La capacità di apprendimento viene valutata attraverso: forme di verifica durante le attività formative; laboratori di metodologia della ricerca bibliografica; lettura guidata volta alla valutazione critica della letteratura scientifica e professionale; attività seminariali e di laboratorio professionale.

Strumenti di valutazione per accertare il conseguimento dei risultati attesi:

- project-work, report su mandati di ricerca specifica;
- supervisione tutoriali sul percorso di tirocinio;
- partecipazione attiva alle sessioni di lavoro e di briefing;
- puntualità e qualità nella presentazione degli elaborati dell'attività relativa alla prova finale (tesi di laurea).

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati in Igiene Dentale svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi abilitati alla professione dell'odontoiatra.

Il Corso prepara alle professioni di

Igienisti dentali - (3.2.1.3.1)

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica (Laurea)

1. Il CdS in Igiene Dentale è ad accesso programmato. Il numero di studenti ammessi al primo anno di corso è determinato in base alla programmazione nazionale. L'esame di ammissione al CdS ha luogo secondo modalità definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
2. Per essere ammessi al CdS occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Lo studente, per poter frequentare con profitto gli insegnamenti di base dovrà essere in possesso di una adeguata preparazione iniziale nella disciplina di Chimica, come di seguito specificato nel syllabus.
4. Per dimostrare una adeguata preparazione iniziale nella disciplina di Chimica, lo studente dovrà avere risposto correttamente al 33,3% (ovvero ad 1/3) delle domande inerenti la disciplina, alla prova di ammissione dei Corsi di Studio programmati a livello nazionale della Scuola di Medicina. A coloro che al test di ingresso non avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, saranno assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), secondo le modalità stabilite dal CCdS, da soddisfare entro il primo anno di corso, a cui seguirà una ulteriore verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti, entro la prima sessione di esami del primo anno di corso. Il superamento di quest'ultima verifica sarà vincolante per sostenere l'esame di profitto di Scienze Biomediche 2 (modulo di Biochimica) del primo anno di corso.

Syllabus:

- Atomi e molecole
- Configurazione elettronica degli elementi
- Tavola periodica e proprietà periodiche
- Il legame chimico
- Stati di aggregazione
- Sostanze pure e composti
- Trasformazioni chimiche
- Cenni di Chimica organica

5. Gli studenti sono ammessi al Corso sotto condizione fino all'esito dell'accertamento medico di idoneità psico-fisica alla mansione specifica. L'accertamento viene espletato dall'Azienda Sanitaria Regionale sede del Corso. Ulteriori accertamenti medici possono essere richiesti, durante la frequenza, dal Presidente del CdS.

ARTICOLO 5

Durata del corso di studio

1. La durata normale del CdS è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con i Regolamenti dei Dipartimenti di riferimento.
4. Gli iscritti al CdS in Igiene Dentale non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione di cinque anni della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCdS della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al doppio della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora maturati saranno soggetti a verifica della non intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi.

ARTICOLO 6

Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti

1. Il CdS non si articola in curricula.
2. Il piano di studio descritto nell'allegato n. 2, viene annualmente aggiornato e inserito nella Banca dati dell'Offerta Formativa. Le Attività formative, organizzate allo scopo di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, consistono in: insegnamenti (sia singoli, sia articolati in moduli), tirocini, esercitazioni di laboratorio e laboratori professionalizzanti, seminari, attività didattiche a piccoli gruppi, attività di studio individuale, attività a scelta dello studente, attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e per la conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano.

ARTICOLO 7

Tipologia delle attività formative

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti e tirocini, secondo un programma articolato in n. 2 periodi didattici, approvato dal CCdS e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Gli insegnamenti sono di norma di 24 ore per 1 CFU, secondo una ripartizione del 50% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 50% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. I laboratori e il tirocinio corrispondono normalmente a 25 ore per 1 CFU e possono giungere al 35% del peso orario complessivo.

3. Il CdS, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal CCdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente/tutor del CdS. I CFU didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCdS di volta in volta.

4. Gli studenti del CdS possono ottenere fino a 6 CFU attraverso attività formative a scelta dello studente che vengono annualmente identificate dal CCdS, coerentemente con le risorse disponibili; esse possono comprendere: corsi, congressi scientifici attinenti la professione di igienista dentale, corsi elettivi stage o seminari organizzati dal CdS.

5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel CdS con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CdS, e approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del COVID-19 che ha imposto provvedimenti quali, limitazioni della mobilità sia da parte di studenti che di docenti e riduzione della disponibilità di aule che possano garantire il distanziamento sociale, si potranno adottare modalità alternative e temporanee di erogazione della didattica, riportate nell'allegato 4.

ARTICOLO 8

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per gli insegnamenti articolati in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o verifiche in tirocinio. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede 6 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico e ripartiti in quattro sessioni:

1a sessione: nel mese di febbraio (2 appelli)

2a sessione: nel mese di luglio (2 appelli)

3a sessione: nel mese di settembre (1 appello)

4a sessione: finestra nel mese di dicembre (1 appello)

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è programmato annualmente dalla Commissione didattica e approvata dal CCdS, dal Dipartimento di riferimento ovvero dalla Scuola.

7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal CCdS su proposta della Commissione didattica in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo, sentita la Commissione Consultiva Paritetica competente e i Docenti interessati.

8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.

9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.

12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Presidente del CdS e approvate dal CCdS. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di attività formativa composta da più moduli distinti (insegnamento), ognuno dei quali è affidato a un docente, ciascun docente titolare di modulo fa parte della commissione d'esame e il responsabile dell'Insegnamento assume la funzione di Presidente della commissione. In caso di impossibilità a presiedere da parte del responsabile dell'Insegnamento, assume la funzione di Presidente il più anziano tra i docenti responsabili di modulo. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Le prove d'esame non si possono frammentare al di fuori delle date di appello pubblicate.

13. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame 3 volte in un anno accademico.

14. Per la verifica di apprendimento del tirocinio professionalizzante è previsto un unico appello per anno di corso nella sessione di settembre. L'esame comprenderà una prova teorico-pratica e/o simulazione inerente gli ambiti di tirocinio specifici dell'anno di corso programmati all'inizio dell'anno accademico. Lo studente potrà sostenere l'esame di tirocinio soltanto dopo aver ottenuto l'attestazione di frequenza al 100% delle ore previste per l'apprendimento in ambito clinico-professionale per ogni anno di corso e superato positivamente le verifiche (formalizzate da schede di valutazione predisposte ad hoc) di tutti i periodi di tirocinio programmati dal piano degli studi per ognuno dei tre anni di corso. In caso di non completamento, entro il 30 settembre, del monte ore programmato nell'anno accademico di riferimento, il tirocinio dovrà essere ripetuto per intero nell'anno accademico successivo. In via straordinaria, agli studenti iscritti al 3° anno, in regola con la frequenza delle ore previste, che non abbiano sostenuto l'appello di settembre può essere attivato un appello di recupero nella sessione di dicembre dello stesso anno da concordare in modo specifico in base alla carriera del singolo studente al fine di permettergli, se in regola con gli esami, di laurearsi nella sessione di marzo.

15. La commissione d'esame di tirocinio è nominata dal CCdS su indicazione del Coordinatore del CdS. E' formata da almeno 2 docenti dello specifico profilo professionale ed è presieduta dal Coordinatore del CdS. Può essere coadiuvata da altri tutori. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà le valutazioni delle prove pratiche e/o simulazioni svolte durante l'esame, integrate dai dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio. Il superamento dell'esame di tirocinio è comunque vincolato al raggiungimento della sufficienza nelle prove svolte durante l'esame per ciascuna delle aree previste. Il risultato della valutazione è espresso in trentesimi.

16. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.

17. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

18. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

19. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

20. Per le attività didattiche di seguito elencate la verifica di profitto dà esito al conseguimento di idoneità:

- Inglese Scientifico
- Altre Attività – A scelta dello Studente (1°, 2° e 3° anno)
- Ulteriori Attività Formative - Attività Seminari (1°, 2° e 3° anno)
- Ulteriori Attività Formative - Laboratorio Professionale (1°, 2° e 3° anno)

Per acquisire l'idoneità lo Studente deve avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività programmate attestate dalla firma di frequenza e superare una prova secondo le modalità decise dal docente dell'attività didattica.

Per il conseguimento dell'idoneità delle attività didattiche a scelta dello studente, delle attività seminari e dei laboratori professionali 1°, 2° e 3° anno sono previste le sessioni di Settembre e Dicembre, nello stesso periodo degli esami di profitto, e ogni sessione prevede un unico appello.

Per il conseguimento dell'idoneità di Inglese Scientifico sono previste quattro sessioni all'anno (febbraio, luglio, settembre e dicembre) nello stesso periodo e con le stesse modalità degli esami di profitto (due appelli nella sessione di febbraio e luglio e un appello in quella di settembre e nella finestra di dicembre).

A seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del COVID-19 che ha imposto provvedimenti quali, limitazioni della mobilità sia da parte di studenti che di docenti e riduzione della disponibilità di aule che possano garantire il distanziamento sociale, si potranno adottare modalità alternative e temporanee di verifiche del profitto degli studenti, riportate nell'allegato 4.

ARTICOLO 9

Prova finale e lingua straniera

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 180 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, con valore abilitante, la quale consiste in una prova pratica, finalizzata a dimostrare di possedere l'abilità professionale, e nella dissertazione di una tesi.

2. La dissertazione, che dovrebbe avere un certo carattere di originalità e costituire un primo approccio al lavoro scientifico, può consistere nell'inquadramento dello stato della questione e nella rassegna critica della letteratura scientifica relativa ad un argomento circoscritto o in un saggio breve di ricerca originale. La dissertazione va preparata sotto la guida di un relatore afferente al Corso di Studi, a meno di specifica autorizzazione, da richiedersi al CCdS motivatamente e specificando la natura della dissertazione.

3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. La prova

finale, con valore di esame di stato abilitante alla professione di Igienista Dentale è organizzata, con decreto del MIUR di concerto con gli altri Ministeri competenti, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nei mesi di ottobre e novembre, e la seconda in quelli di marzo e aprile. Le date delle sedute sono comunicate in tempo utile ai Ministeri competenti (MIUR e Ministero della Salute), che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Tutte le informazioni riguardanti le modalità e le scadenze relative alle sessioni di laurea sono reperibili nell'area web del CdS. La prova pratica e la discussione dell'elaborato, costituenti l'esame finale di laurea, devono essere sostenute contestualmente dallo studente nella stessa sessione. La prova pratica è intesa a valutare la capacità di applicare le metodologie professionali specifiche a situazioni reali o simulate e deve garantire una standardizzazione delle prove per tutti gli studenti. La prova pratica si conclude con un giudizio compreso in un range da 0 a 5 punti. Per accedere alla discussione dell'elaborato finale è necessario raggiungere la sufficienza nella prova pratica, pari al 60% del punteggio attribuibile, assegnando punteggio 0 a chi non raggiunge tale cut-off e punteggi da 1 a 5 per i valori uguali o superiori al 60%, secondo una scala prestabilita. L'elaborato di tesi e la sua dissertazione è un lavoro di formalizzazione, progettazione e/o sviluppo da parte dello studente, che deve contribuire sostanzialmente al completamento della sua formazione professionale e scientifica. Il contenuto dell'elaborato finale deve essere inerente a tematiche professionali. L'elaborato e la sua dissertazione finale possono ricevere un punteggio compreso fra 0 e 5 punti, tenendo conto dell'originalità e della natura sperimentale o compilativa dell'elaborato stesso.

A determinare il voto di laurea, espresso in centodieci decimi, contribuiscono i parametri seguenti:

- la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodieci decimi;
- i punti attribuiti dalla Commissione per la prova finale alla prova pratica e alla dissertazione della tesi, fino ad un massimo di 10 punti;
- i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0,1 punti per lode);
- i punti di coinvolgimento in programmi di scambio internazionale fino ad massimo di un punto in relazione alla durata dell'esperienza;

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci da a) a d), viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale di 110, partendo da una media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari superiore a 102.

4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri, ed è nominata dal Rettore dell'Università su proposta del CdS. La Commissione comprende almeno due membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Gli altri componenti sono docenti del CdL, fra i quali deve essere garantita la rappresentanza dello specifico settore professionale.

5. I crediti relativi alla lingua straniera, associati alla prova finale previsti nella scheda delle attività formative, devono riguardare una delle lingue europee principali e si conseguono normalmente con apposite prove secondo quanto indicato nei percorsi di studio.

ARTICOLO 10

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

ARTICOLO 11

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Sono previste le seguenti propedeuticità obbligatorie:

a. Insegnamenti

Scienze Biomediche 3 a Scienze Medico Chirurgiche

Scienze dell'Igiene Dentale 1 a Scienze dell'Igiene Dentale 2

Scienze dell'Igiene Dentale 2 a Scienze dell'Igiene Dentale 3

Scienze dell'Igiene Dentale 3 a Scienze dell'Igiene Dentale 4

Scienze dell'Igiene Dentale 4 a Scienze dell'Igiene Dentale 5

b. Tirocini

Tirocinio del I anno al Tirocinio del II anno

Tirocinio del II anno al Tirocinio del III anno.

2. La frequenza alle varie attività formative è obbligatoria. Lo studente, per le attività didattiche in ambito teorico, ha l'obbligo di frequentare almeno il 75% di ciascun modulo di ogni Insegnamento; per le attività di apprendimento in ambito clinico professionale-tirocinio, la frequenza richiesta è del 100% del monte ore programmato e differenziato per ognuno dei tre anni di corso.

3. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio e rese note agli studenti entro la data di inizio delle iscrizioni tramite il Manifesto degli studi e la Guida dello studente.

ARTICOLO 12

Piano carriera

1. Il CCdS determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.

2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.

3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.

4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCdS.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

ARTICOLO 13

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Il CCdS propone al Consiglio di dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Studi in Igiene Dentale dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCdS convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso

al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo, saranno valutate dalla Commissione Didattica nominata dal CCdS. I criteri utilizzati per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti nel Corso di Laurea di provenienza sono:

- la congruità degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti sostenuti rispetto agli obiettivi formativi specifici del CdS in Igiene Dentale.
- l'equivalenza o equipollenza dei Settori Scientifici Disciplinari (SSD) fra esame sostenuto e modulo/insegnamento convalidato.
- il requisito minimo per l'ammissione al II anno definito in non meno di 36 CFU convalidati;
- il requisito minimo per l'ammissione al III anno definito in non meno di 72 CFU convalidati;

3. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di Studi.

4. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di Studi o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 5 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente», una volta valutato il livello di pertinenza.

5. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative» (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 9 crediti una volta valutato il livello di pertinenza.

6. Nel caso di iscrizione da parte di studente già in possesso di titolo di studio universitario dello stesso livello il piano di studi verrà valutato dalla Commissione, nominata dal CCdS, preposta per i riconoscimenti del caso.

ARTICOLO 14

Docenti

1. L'elenco completo dei docenti del Corso è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta del CCdS, entro l'inizio dell'anno accademico e reso pubblico sull'area web del CdS.

2. L'elenco dei Docenti di riferimento (come da Decreto Direttoriale 10/06/2008, n.61, stilato sulla base delle attuali risorse di docenza) per il CdS è riportato nell'Allegato n. 3 ed aggiornato annualmente.

ARTICOLO 15

Orientamento e Tutorato

1. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai Docenti del CdS.

2. L'attività tutoriale nei confronti dei laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale.

3. Il tutorato nel tirocinio viene affidato ai tutori professionalizzanti, come normato nell'Art. 2 del presente regolamento. L'elenco dei tutori è reperibile sull'area web del CdS ed aggiornato annualmente.

4. Le attività di orientamento in ingresso sono coordinate dalla Scuola di Medicina e si realizzano in momenti di incontro sia comuni per la Scuola di Medicina, sia specifici per i singoli CdS.

5. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del CdS fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso l'Ateneo.

ARTICOLO 16

Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e Riesame

1. Il Presidente del CdS è il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità e dei processi di monitoraggio e di riesame; può nominare un suo Delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.

2. Nel CCdS è istituita la Commissione Monitoraggio e Riesame, che è composta dal Presidente del Corso di Studi in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato referente dell'Assicurazione della Qualità, e da studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studi, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo comunque una partecipazione di studenti pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.

3. Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:

- confronto tra docenti e studenti;
- autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
- istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del CdS; sull'opinione degli studenti, di cui cura un'adeguata diffusione;
- di supporto al Presidente del CdS nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
- di collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.

4. La Commissione si riunisce al termine dei periodi didattici e in corrispondenza delle scadenze previste per le varie attività (non meno di due volte l'anno).

5. Non possono far parte della Commissione Monitoraggio e Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso.

ARTICOLO 17

Procedure di autovalutazione

1. Il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico sono processi periodici e programmati di autovalutazione che hanno lo scopo di monitorare le attività di formazione e di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico individuano le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.

2. Il Presidente del CdS sovrintende alla redazione del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, che vengono istruiti e discussi collegialmente.
3. Il Presidente del CdS sottopone il Monitoraggio annuale e il Riesame ciclico all'approvazione del CCdS, che ne assume la responsabilità.

ARTICOLO 18

Altre Commissioni

1. Il CCdS può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del CdS. Avverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al CCdS.

ARTICOLO 19

Modifiche al regolamento

1. Il regolamento didattico del CdS è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del CCdS. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento didattico del CdS è annualmente adeguato all'Offerta Formativa Pubblica e di conseguenza è legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione al CdS.

ARTICOLO 20

Norme transitorie

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Studi in Igiene Dentale siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CCdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.